



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 63739 /RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 13/07/2011

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Provinciali

Agli Uffici delle dogane

LORO SEDI

e p.c.

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di Staff

SEDE

All'ABI

All'Assogestioni

All'Assofiduciaria

All'Assoholding

All'AFIN

All'Assilea

Alla Fedartfidi

A Poste Italiane S.p.a.

LORO SEDI

Alla Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento

ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza

ROMA

**OGGETTO: Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4. D.L. n.
41/95 convertito dalla L. n. 85/95. Indagini finanziarie.**

1. Premessa

Con Determinazione Direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 34, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 1995 n.41, convertito dalla Legge 22 marzo 1995 n.85, così come modificato ed integrato dall'art.1, comma 5, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 per quanto concerne in particolare la procedura per “(...) *l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(...)*”, la cui autorizzazione è rilasciata, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore Regionale (o Interregionale, o Provinciale).

Per tali attività, il comma 4 del summenzionato art.51 del D.P.R. 633/72 dispone che le richieste nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate **esclusivamente in via telematica**, con le modalità stabilite da provvedimenti specifici in materia a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Considerata, quindi, l'avvenuta emanazione dei provvedimenti regolanti il settore delle indagini finanziarie per via telematica, richiamati nella Determinazione Direttoriale n. 63763/RU del 4 luglio 2011 di cui in premessa e tenuto conto dei principi e delle disposizioni che, in materia di obbligo di riuso da parte della amministrazione richiedente delle applicazioni informatiche, sviluppate da altra Amministrazione al medesimo scopo, sono recate dal Codice dell'amministrazione digitale introdotto con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, questa Agenzia ha realizzato una apposita applicazione in ambito AIDA, denominata “**Indagini finanziarie**” al fine di consentire la gestione del flusso informativo delle richieste e delle relative risposte utilizzando, fatti salvi gli opportuni adattamenti, la procedura telematica per l'invio delle richieste e delle risposte già in uso presso l'Agenzia delle Entrate.

La suddetta procedura, prima della sua estensione in esercizio, prevista a decorrere dal **1° settembre 2011**, è stata positivamente sperimentata sia presso taluni Uffici delle dogane che con alcuni soggetti rappresentativi della platea dei

destinatari delle richieste di indagini finanziarie, indicati nel più volte citato comma 2, n.7) dell'art.51 D.P.R. n.633/72¹.

2. I presupposti per l'avvio delle indagini finanziarie

Sotto il profilo procedurale si evidenzia che, pur non essendo soggetta a limitazioni giuridiche se non quelle legate, in primo luogo, ai generali canoni di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'inesco di una indagine finanziaria, quale atto dotato di specifica autoritarietà ed esecutorietà, dovrà, comunque, essere giustificato da una effettiva esigenza di approfondimento della posizione fiscale del contribuente oggetto di verifica relativa all'Iva intracomunitaria, nonché di soggetti terzi titolari di rapporti riconducibili a detto contribuente.

Pertanto, criteri quali il livello di pericolosità fiscale del contribuente secondo i parametri di rischio, il suo comportamento fiscale tenuto nei periodi antecedenti la verifica, l'evidenza di movimentazioni legate a flussi di denaro contante o di violazioni agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 195/2008 o della previgente normativa di settore, la presenza in liste selettive di controllo o di segnalazioni da parte di altri organi di controllo costituiscono il necessario supporto logico-giuridico a fondamento della richiesta di autorizzazione di avvio delle indagini finanziarie.

3. L'iter di esecuzione delle indagini finanziarie

L'iter di esecuzione delle indagini finanziarie consta, essenzialmente, di **due fasi**:

- la prima in ordine temporale, di **rilevanza interna**, articolata nei seguenti passaggi:
 1. **invio**, da parte dei soggetti legittimati di cui all'art.2 della Determinazione Direttoriale n.63763/RU del 4 luglio 2011 citata in premessa, della richiesta di autorizzazione al Direttore Interregionale, al Direttore Regionale o al Direttore Provinciale (d'ora in avanti Direttore della D.I., D.R. o D.P.);

¹ L'art. 23, comma 25, del Decreto-legge del 06.07.2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha apportato modifiche, tra l'altro, all'art. 51, comma 2, n.7) del D.P.R. 633/72, estendendo la platea degli intermediari finanziari cui è possibile inoltrare richieste di indagini finanziarie, includendo in tale elenco anche le "*società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie*".

2. **valutazione** della richiesta da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P.;
 3. **accoglimento/diniego** della richiesta di autorizzazione da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P.;
- la seconda, di **rilevanza esterna**, concretizzata nell’invio della richiesta ad una o più banche ed altri intermediari finanziari interessati, tramite la apposita procedura telematica e nella successiva ricezione della risposta tramite il medesimo canale telematico.

In merito all’articolazione ed al funzionamento della procedura di autorizzazione, invio delle richieste e ricevimento delle risposte inerenti l’attività in oggetto, si fa riferimento alle disposizioni contenute in uno specifico documento tecnico di prossima emanazione da parte della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, nonché alla “Knowledge Base”, disponibile nella procedura informatica stessa, della quale gli uffici potranno avvalersi per chiarire eventuali problemi tecnici sul corretto uso dell’applicazione.

4. L’autorizzazione alle indagini finanziarie

L’art. 1, c. 5 lettera b) del D.L. 262/2006, nel modificare l’art. 34, c.4, del D.L. 41/95, ha stabilito, tra l’altro, che le autorizzazioni per gli accessi ex comma 2, n. 7) dell’art.51 del D.P.R. 633/72 sono rilasciate, per l’Agenzia delle Dogane, dal Direttore Regionale.

Come previsto dall’art. 2 della Direttoriale n.63763/RU del 4 luglio 2011, sono abilitate a formulare le richieste di attivazione per l’esecuzione di una indagine finanziaria, nell’ambito dei controlli in **materia di scambi intracomunitari**, talune strutture territoriali e, in particolare:

- l’Ufficio delle Dogane;
- l’Area Antifrode delle Direzioni Regionali e Interregionali;
- l’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta;
- l’Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici delle Direzioni Provinciali.

I Direttori di tali strutture devono, pertanto, formulare un’apposita richiesta di autorizzazione che riporti i seguenti imprescindibili elementi:

- **la specificazione dell’oggetto dell’indagine e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, ovvero le circostanze di fatto che fanno ritenere utile l’avvio della procedura in argomento;**
- **i dati che individuano compiutamente il soggetto per il quale è richiesta l’indagine;**
- **il periodo temporale di riferimento;**
- **l’indicazione delle banche e degli intermediari finanziari destinatari della richiesta per i soli casi di richieste “per operazione/rapporti” e “per contribuente e operazioni” (si veda in proposito il successivo paragrafo 6)**

La richiesta di autorizzazione all’esecuzione di una indagine finanziaria è inoltrata attraverso l’apposita applicazione gestita nel sistema informativo dell’Agenzia AIDA e denominata “**Indagini Finanziarie**”.

L’invio della richiesta tramite l’applicazione è fatto eseguendo l’*upload* del relativo *file* conforme agli allegati (*omissis*) a seconda del tipo di richiesta effettuata.

Le richieste di accesso, sono vagliate dal Direttore della D.I., D.R. o D.P. sotto il duplice profilo:

- *della legittimità*: dovranno essere valutate la presenza e la completezza degli elementi imprescindibili di cui sopra;
- *del merito*: dovrà essere valutato se le motivazioni addotte dal soggetto richiedente l’autorizzazione sono sufficientemente circostanziate e tali da far ritenere utile l’avvio delle procedura di indagini finanziarie.

Analogamente a quanto previsto per la richiesta, l’autorizzazione rilasciata in presenza dei relativi presupposti è inoltrata all’Ufficio richiedente attraverso l’applicazione informatica eseguendo l’*upload* di una nota redatta in conformità al modello di cui agli allegati (*omissis*) in corrispondenza dell’analogo modello di richiesta.

Come appare chiaro, lo snodo centrale dell’intero *iter* di acquisizione delle informazioni di natura bancaria/finanziaria relative ai contribuenti destinatari di verifica sull’IVA intracomunitaria è rappresentato dall’autorizzazione rilasciata dal Direttore della D.I., D.R. o D.P., in quanto l’autorizzazione assolve alla funzione di legittimazione all’uso dello specifico strumento delle indagini finanziarie previa attenta verifica dei presupposti di legittimità e merito desumibili dalla richiesta.

Peraltro, in quanto atto adottato da Organo diverso e sovraordinato a quello precedente, assicura contestualmente anche una funzione di garanzia per il contribuente.

La Legge 30 dicembre 1991, n.413 nell'introdurre, all'art.18, modifiche alla disciplina del segreto bancario, ha disposto, al comma 4, specifiche cautele che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni in esame devono adottare per garantire l'uso riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento (nel nostro caso, dell'IVA). Il successivo comma 5 prevede, inoltre, uno specifico regime sanzionatorio applicabile nei confronti di chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati e notizie, ovvero le impiega a profitto altrui o ad altrui danno.

I Direttori Interregionali, Regionali e Provinciali vorranno, pertanto, adottare ogni idonea misura volta a garantire i presidi di riservatezza sopra enunciati, impartendo al riguardo le opportune disposizioni.

Preme puntualizzare, inoltre, che l'autorizzazione è un atto di natura endoprocedimentale, senza rilevanza esterna e non autonomamente impugnabile in considerazione della sua natura certamente prodromica e non immediatamente produttiva di effetti "tributari" sulla posizione del contribuente.

A tutela della riservatezza del contribuente si evidenzia che l'autorizzazione sottoscritta dal Direttore della D.I., D.R. o D.P. non deve essere allegata alle richieste inoltrate alle banche e agli altri intermediari finanziari; è possibile fare soltanto un richiamo, nel testo della richiesta, al numero di protocollo che identifica l'autorizzazione.

5. L'accesso alla procedura: ambiti operativi

L'applicazione prevede diversi livelli di accesso alla procedura, corrispondenti a diversi livelli di responsabilità connessi ai diversi ruoli degli attori del processo e si articola nelle seguenti fasi:

1. **acquisizione della richiesta** formulata dai funzionari dell'Ufficio delle dogane o dell'Area della D.I., D.R. o D.P.;
2. **approvazione della richiesta** da parte del Direttore dell'Ufficio o dell'Area di appartenenza dei funzionari richiedenti;
3. **validazione della richiesta** da parte di un funzionario della D.I., D.R. o D.P. appositamente abilitato. Infatti, qualora il Direttore della D.I., D.R. o

D.P. lo ritenga opportuno può incaricare un proprio funzionario di effettuare una preliminare valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute;

4. **rilascio o diniego** dell'autorizzazione da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P..

La richiesta di autorizzazione ad effettuare indagini finanziarie può essere inoltrata per un **singolo contribuente/operazione** ovvero per **più soggetti/operazioni contemporaneamente** purché, naturalmente, gli stessi siano riconducibili ad un medesimo filone di indagine. Tale circostanza dovrà essere specificata nella motivazione della richiesta stessa.

In considerazione della funzione rivestita dall'autorizzazione, nonché dello specifico funzionamento della procedura informatica, **l'autorizzazione può essere rilasciata solo per singolo nominativo** ed è assolutamente da escludersi la possibilità di un rilascio cumulativo.

Dopo l'approvazione da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P., la richiesta ritorna al Direttore dell'Ufficio delle dogane, o dell'Area della D.I., D.R. o D.P., richiedente per:

5. **l'apposizione della firma digitale** (da parte del Direttore dell'Ufficio delle dogane o del Direttore dell'Area richiedente);
6. **l'invio della richiesta** tramite il sistema di Posta Elettronica Certificata.

In relazione a ciascuna delle suddette fasi di lavoro è associata una **abilitazione** di diverso livello per l'accesso alla procedura:

- **livello 1:** funzionari degli Uffici delle dogane e delle D.I., D.R. o D.P. che svolgono attività di verifica per l'inserimento delle richieste e la visualizzazione delle corrispondenti risposte;
- **livello 2:** Direttori degli Uffici delle dogane e Direttori delle Aree delle D.I., D.R. o D.P. per l'approvazione della richiesta e per l'apposizione della firma digitale successivamente all'autorizzazione del Direttore della D.I., D.R. o D.P.;
- **livello 3:** funzionario della D.I., D.R. o D.P. per la validazione delle richieste pervenute;
- **livello 4:** Direttore della D.I., D.R. o D.P. per l'accoglimento o il respingimento della richiesta;

- **livello 5:** Direzione Centrale Accertamenti e Controlli e Ufficio Centrale Antifrode per il monitoraggio relativo alle richieste inoltrate e alle risposte pervenute a livello nazionale.

Gli utenti dei livelli 2 e 4 saranno abilitati automaticamente dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, al momento dell’avvio della procedura, per l’accesso alle rispettive funzioni.

Per le abilitazioni degli utenti dei livelli 1 e 3, nonché per i funzionari che accedono ai livelli 2 e 4 in qualità di sostituti dei rispettivi Direttori, gli Uffici delle dogane e le articolazioni delle D.I., D.R. o D.P. interessati provvederanno ad inoltrare all’Ufficio Tecnologie e Supporto dell’attività di verifica di questa Direzione Centrale una apposita richiesta di abilitazione.

Al fine di consentire l’aggiornamento delle abilitazioni e dei supporti informatici (*smart card*) per l’apposizione della firma digitale e garantire il corretto e fluido funzionamento della procedura, senza interruzioni, si raccomanda di comunicare con la massima sollecitudine, al predetto Ufficio Tecnologie e Supporto dell’attività di verifica, gli eventuali **cambiamenti che dovessero intervenire nella direzione degli Uffici delle dogane e delle Aree delle D.I., D.R. o D.P..**

6. La predisposizione delle richieste di indagini finanziarie

Premesso che, come già detto, l’attivazione di indagini finanziarie deve essere ricondotta nell’ambito delle verifiche sugli scambi intracomunitari, le richieste in questione possono essere effettuate:

- 1. per contribuente (persona fisica o persona giuridica);**
- 2. per operazioni/rapporti;**
- 3. per contribuente e per operazioni.**

1) Le richieste **“per contribuente”** permettono di acquisire le informazioni relative a tutti i rapporti, operazioni e movimenti riconducibili al soggetto indicato.

Sulla base dell’apparato di motivazioni poste a fondamento della richiesta di indagini finanziarie il Direttore della D.I., D.R. o D.P. (livello 4) può respingere o accogliere la richiesta di autorizzazione pervenuta. In caso di accettazione di detta richiesta, al momento della sua autorizzazione il predetto Direttore può confermare o meno il novero dei soggetti selezionati dalla struttura precedente. A tali soggetti

si aggiungono quelli presenti nel c.d. *Archivio dei rapporti finanziari*² che l'applicazione informatica rende automaticamente disponibili.

Le informazioni ricavabili dall'*Archivio dei rapporti finanziari* riguardano l'esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti dalle banche e dagli altri intermediari finanziari con la clientela, le operazioni cosiddette "extra-conto" e le informazioni relative a soggetti che agiscono in nome e per conto di terzi³.

Si specifica, inoltre, che nell'ambito delle richieste "per contribuente", una volta ricevuta una risposta positiva dalla banca o dall'intermediario finanziario *interrogato*, è possibile inoltrare una richiesta di "ulteriore documentazione", relativa ad una o più operazioni o ad uno specifico rapporto tra quelli indicati nella risposta trasmessa dalla banca o dall'intermediario finanziario.

La richiesta di ulteriore documentazione è inoltrata mediante la procedura informatica ed è scortata da una lettera di richiesta firmata digitalmente dal Direttore dell'Ufficio/Area richiedente (livello 2). Questa, non necessita di una ulteriore e preventiva autorizzazione da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P. e deve recare il termine concesso alla banca o all'intermediario finanziario per

² Per completezza di informazione, si precisa che l'*Archivio dei rapporti finanziari* è integrato in una apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria contenente tutte le informazioni alla cui trasmissione sono tenute le banche e gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.P.R. 605/73 (come modificato dall'art. 63 c.1 del D.Lgs. n. 21/11/2007 n. 231). In dettaglio, sono oggetto di comunicazione:

- **i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei clienti** (persone fisiche o giuridiche);
- **la natura dei rapporti intrattenuti;**
- **la data inizio/cessazione del rapporto;**
- **l'esistenza** di operazioni "extra-conto", con esclusione dei versamenti eseguiti con bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a € 1.500 euro;
- le informazioni relative a procure e deleghe, cioè i cosiddetti "**rapporti in disponibilità**".

La trasmissione dei dati all'Archivio, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, è effettuata con cadenza bimestrale.

La Legge 248/2006, di conversione del D.L. 223/2006, ha esteso la possibilità di utilizzare i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari anche per scopi diversi da quelli fiscali, cioè per la riscossione mediante ruolo, nella lotta al riciclaggio e negli accertamenti finalizzati alla ricerca e acquisizione delle fonti di prova e delle prove nei procedimenti penali.

³ Si qualificano come "extra-conto" le operazioni effettuate per cassa, attraverso contanti o con assegni circolari, non riconducibili ad un rapporto continuativo fra il soggetto e la banca o altro intermediario finanziario.

Le informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e per conto di terzi riguardano essenzialmente le procure o le deleghe ad operare, in nome e per conto del titolare, nell'ambito di rapporti continuativi.

inoltrare la risposta. Questa consiste nella riproduzione dei documenti inerenti l'operazione o il rapporto di cui si è richiesto l'approfondimento.

Infine, si rappresenta che per l'inoltro delle richieste "per contribuente" occorre disporre del **codice fiscale** del soggetto verificato. L'applicazione acquisisce automaticamente tutte le ulteriori informazioni, come ad esempio la Partita IVA, il domicilio fiscale, ecc., dall'Anagrafe Tributaria.

2) Le richieste "**per operazioni/rapporti**" possono essere rivolte, per espressa previsione normativa, esclusivamente alle società fiduciarie⁴ di cui alla Legge n. 1966 del 1939 e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art.20 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Tale strumento permette di identificare i soggetti per conto dei quali questi intermediari hanno amministrato e gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

Le richieste "per operazioni/rapporti" devono avere ad oggetto una operazione, ovvero un rapporto di tipo continuativo, "*inequivocamente individuato*" e riferito ad un preciso intervallo temporale. La risposta fornita da questi intermediari finanziari sarà costituita dai dati anagrafici del soggetto per conto del quale hanno effettuato l'operazione in questione.

Per completezza di informazione si precisa che i rapporti intrattenuti dalle Società fiduciarie con i propri clienti possono essere considerati solo come rapporti continuativi dal momento che sono regolati da un contratto sottoscritto tra fiduciaria e cliente. Pertanto, è da escludersi la possibilità di inoltrare a questo tipo di intermediari finanziari richieste relative ad operazioni che si potrebbero definire "extra-contratto".

3) Per quel che riguarda le richieste "**per contribuente e per operazioni**", queste permettono di ottenere informazioni e documenti relativi ad operazioni già note effettuate dai soggetti sottoposti a verifica. Per inoltrare questo tipo di richieste è necessario disporre, oltre che dei dati relativi al soggetto anche di quelli relativi all'operazione/rapporto che interessa. Tale tipo di richiesta è rivolta, in

⁴Si veda il disposto dell'art. 51, c.2, n.7 come modificato dal comma 403, art. 1, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) "*(...) Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati (...)*".

genere, ad una banca o ad un altro intermediario finanziario determinato presso cui è nota l'esistenza di operazioni e rapporti con il contribuente oggetto di indagini.

Si rappresenta inoltre che, al momento dell'inoltro delle richieste, indipendentemente dalla tipologia di richiesta effettuata, deve essere prestata particolare attenzione ad eventuali cambiamenti intervenuti nell'assetto societario del destinatario, in particolare deve essere posta attenzione ad operazioni di fusione propria e di fusione per incorporazione che comportano, rispettivamente, l'estinzione dei soggetti confluiti e la nascita di un nuovo soggetto e la scomparsa del soggetto incorporato. In questo caso le richieste devono essere sempre indirizzate alla società risultante dalla fusione o a quella incorporante (l'ultimo soggetto nato) che assumono su di sé l'obbligo di trasmettere le risposte alle richieste di informazioni anche se relative a periodi anteriori alla fusione.

7. Utilizzo dei dati acquisiti con le indagini finanziarie

Acquisita la documentazione mediante la procedura telematica, la Struttura procedente effettua un'analisi dei documenti ottenuti per verificare la coerenza tra le movimentazioni riscontrate e le operazioni esaminate nel corso della preliminare attività di verifica.

Qualora dalla documentazione acquisita mediante indagini finanziarie risultino movimentazioni attive e/o movimentazioni passive dovrà essere accertato se queste siano o meno rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IVA o siano riconducibili ad operazioni regolarmente annotate sui registri.

A tale fine è possibile, facendo ricorso ai poteri di cui all'art. 51, secondo comma, n.2) del D.P.R. 633/72: *“invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7)(...) [del comma in argomento]”*.

L'instaurazione del contraddittorio con il contribuente permetterà, quindi, di determinare se le operazioni annotate nei conti, la cui copia è stata acquisita mediante la procedura delle indagini finanziarie, si riferiscano o meno ad operazioni fiscalmente rilevanti e se siano state debitamente dichiarate.

Qualora, sulla scorta delle informazioni ottenute mediante contraddittorio con il contribuente, non sia possibile accertare che le movimentazioni rilevate dai conti si riferiscano ad operazioni imponibili ovvero che il contribuente ne abbia tenuto conto in fase di dichiarazione, si terranno in considerazione tali elementi alla stregua di presunzioni legali relative nell'ambito della conduzione del controllo attivato.

8. Adempimenti delle banche degli altri intermediari finanziari

La notifica, tramite l'applicazione informatica, delle richieste di indagini finanziarie ai soggetti individuati all'art.51, comma 2, numero 7) del D.P.R. 633/72 costituisce il necessario presupposto per l'esercizio del relativo potere i cui effetti si producono a partire dalla data di ricevimento delle istanze da parte dei medesimi destinatari della richiesta di indagine finanziaria.

Dalla data di notifica delle richieste decorre il termine concesso al destinatario per adempiere che **non può essere inferiore a 30 giorni**. Si rappresenta che nell'applicazione informatica sono predefiniti tre intervalli di tempo: 30, 60 o 90 giorni; la struttura di livello 1 (il funzionario che predispone la richiesta di autorizzazione) può scegliere quello tra i tre ritenuto congruo per il proprio caso. Il termine fissato può essere **prorogato di ulteriori 20 giorni** per giustificati motivi e su istanza scritta della banca o dell'intermediario finanziario indirizzata al Direttore della D.I., D.R. o D.P..

Sia la richiesta di proroga dei termini sia l'autorizzazione da parte del Direttore della D.I., D.R. o D.P. vanno inoltrate per le vie ordinarie su supporto cartaceo.

Al fine di semplificare gli adempimenti delle banche e degli altri intermediari finanziari, nonché alleggerire il flusso di informazioni che vengono scambiate, l'art. 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 ha previsto la possibilità, per tali soggetti, di inviare tutte le risposte negative con un unico messaggio cumulativo, mediante il sistema di Posta Elettronica Certificata, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta.

Le risposte cumulative verranno trasmesse in formato XML secondo lo schema presente in allegato al citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Si rappresenta, inoltre, che a carico delle banche e degli altri intermediari finanziari è posto l'ulteriore adempimento, previsto dal secondo comma, numero 7)

dell'art.51 D.P.R. 633/72, di informare con immediatezza il soggetto interessato delle indagini in corso. Questo adempimento si inserisce nel generale dovere di informazione a favore del contribuente che, una volta reso edotto della richiesta di informazioni a suo nome, può *“esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili”*⁵.

Tale obbligo, seppur senza alcuna previsione di sanzione per l'inadempimento, non ha alcuna “ricaduta” nei confronti dell'amministrazione procedente dal momento che, l'eventuale inadempimento della banca o di altro intermediario finanziario non comporta alcun conseguente obbligo di informazione a carico della amministrazione procedente. Né d'altro canto l'inadempienza all'obbligo di comunicazione comporta alcun vizio di legittimità derivata dell'atto di accertamento che dovesse scaturire dalle risultanze dell'attività di verifica corredata dalle indagini finanziarie.

9. Le sanzioni in caso di inadempimento delle banche e degli altri intermediari finanziari

L'inadempienza, da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, agli obblighi previsti dalle disposizioni recate dall'art.51, comma 2, numero 7), del D.P.R. 633/72 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.10 del D.Lgs. n. 471/97.

Il primo comma del citato art.10 individua come comportamenti suscettibili di sanzione i casi di:

- **omessa trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti;**
- **trasmissione di dati e documenti non corrispondenti al vero o incompleti;**
- **trasmissione oltre il termine consentito**

e prevede che venga comminata una sanzione da 2.065 euro a 20.658 euro, ridotta alla metà se il ritardo non supera i quindici giorni.

Il quarto comma dell'art.10 del D.Lgs. n. 471/97 incardina la competenza ad irrogare la sanzione nell'Ufficio territorialmente competente in relazione al

⁵ Corte costituzionale, Ordinanza del 06-07-2000, n. 260

domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta. A tale criterio vorranno, pertanto, attenersi codeste Direzioni ed Uffici nel caso in cui occorra procedere all'applicazione della sanzione in parola.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere notificato all'autore della violazione che, in linea di principio, si identifica con colui che ha apposto la firma digitale in calce alla risposta. Pertanto, l'autore della violazione potrà essere individuato nel responsabile delle strutture locali o delle direzioni generali oppure nel responsabile della struttura accentrata in quanto possibile destinatario delle richieste di informazioni.

Tuttavia, deve essere precisato che l'art.7 del D.L. n.269/2003, convertito dalla L. 24/11/2003 n. 326, ha introdotto significative modifiche al principio di responsabilità per sanzioni amministrative prevedendo che *“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”*. Pertanto, alla luce delle novità introdotte dal citato D.L. n. 269/2003, e come chiarito successivamente nella circolare n. 28/E del 28/06/2004 dell'Agenzia delle entrate, la responsabilità per eventuali errori o omissioni nei casi di specie appare riconducibile unicamente alla persona giuridica, senza più coinvolgere l'autore materiale dell'illecito.

Per il procedimento di applicazione della sanzione si fa riferimento alle disposizioni dell'art.16 del D.Lgs. n.472/97 cui si rinvia per il richiamo agli elementi che, a pena di nullità, devono essere espressamente indicati nell'atto.

Codeste Direzioni vigileranno sulla puntuale e scrupolosa applicazione delle presenti disposizioni, impartendo al riguardo le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici, segnalando alla scrivente eventuali problematiche che dovessero emergere al riguardo.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca